

# Comune di Malborghetto-Valbruna

Provincia di Udine

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

.

# **COPIA**

ANNO 2024 N. 10 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) ANNO 2024

L'anno 2024, il giorno 20 del mese di MARZO alle ore 18:00, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno regolarmente notificato ai signori consiglieri, nella sala consigliare si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Componente		Presente/Assente
Preschern Boris	Sindaco	Presente
Piussi Marisa	Consigliere	Presente
Vuerich Alessandro	Consigliere	Presente
Buzzi Alessandro	Consigliere	Assente
Liuzzo Giovanna	Consigliere	Presente
Longhini Igor	Consigliere	Presente
Wedam Walter	Consigliere	Presente
Stocco Arianna	Consigliere	Presente
Moschitz Erica	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario Dr.ssa Angelica Anna Rocco.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Preschern Boris nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

## PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Firmato digitalmente ai sensi degli artt.20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.e.i.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. Il sottoscritto attesta, ai sensi dell'art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in relazione all'oggetto della presente proposta di deliberazione.

Malborghetto, lì 18 marzo 2024

IL TITOLARE DELLA P.O. F.TO RAG. PATRIZIA VUERICH

# PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Firmato digitalmente ai sensi degli artt.20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.e.i.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. Il sottoscritto attesta, ai sensi dell'art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in relazione all'oggetto della presente proposta di deliberazione.

Malborghetto, lì 18 marzo 2024

IL TITOLARE DELLA P.O. ECONOMICO FINANZIARIA DELLA COMUNITA DI MONTAGNA CANAL DEL FERRO E VAL CANALE F.TO RAG. PATRIZIA VUERICH

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### Premesso che:

- l'articolo 51, comma 4, lettera b -bis), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, come modificato nel 2019 a seguito dell'accordo Stato Regione FVG del 25 febbraio 2019, prevede la possibilità per la Regione di "disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni"
- la Legge Regionale 14 novembre 2022, n.17, avente ad oggetto "*Istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA)*", sostituisce nel territorio regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visto l'articolo 9 della L.R. 17/2022 che prevede un'articolazione delle aliquote da applicare alle diverse fattispecie immobiliari come di seguito riportate:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze
  aliquota dello 0,5 per cento (consentiti aumento massimo di 0,1 punti percentuali o diminuzione fino all'azzeramento);
- primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 della L.R. 17/2022 aliquota dello 0,86 (consentiti aumento fino all' 1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento);
- fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 della L.R. 17/2022 e ulteriori rispetto a quello di cui al periodo precedente aliquota dello 0,86 (consentiti aumento fino all' 1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento);
- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all' articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 aliquota dello 0,1 (consentita diminuzione fino all'azzeramento);
- terreni agricoli, aliquota dello 0,76 (consentiti aumento fino all' 1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento);
- aree fabbricabili aliquota dello 0,86 (consentiti aumento fino all' 1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento);
- fabbricati strumentali all'attività economica aliquota dello 0,86 (consentiti aumento fino allo 0,96 per cento o diminuzione fino all'azzeramento)
- immobili diversi da quelli di cui ai punti precedenti aliquota dello 0,86 (consentiti aumento fino all' 1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento);

Dato atto che il territorio del Comune di Malborghetto-Valbruna ricade in area montana come individuata dalla circolare del Ministero delle Finanze del 14 giugno 1993, n. 9, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 141 del 18 giugno e pertanto i terreni agricoli sono esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 12 della Legge Regionale n° 17/2022;

Dato atto che l'art.19, della L.R. 17/2022, stabilisce che "Per quanto attiene al versamento, alla riscossione, all'accertamento, alle sanzioni, al contenzioso, agli istituti deflattivi del contenzioso e ad ogni ulteriore modalità di gestione e applicazione dell'imposta, si rinvia alle disposizioni statali vigenti in materia di IMU in quanto compatibili";

#### Visti:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- il decreto del Ministero dell'interno 22 dicembre 2023 che ha differito al 15 marzo 2024 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026;
- l'art.14 commi 31 e 32 della Legge Regionale 31 dicembre 2012 n° 27 riguardo la tempistica e gli effetti dell'adozione di provvedimenti in materia tributaria e tariffaria rispetto al termine di approvazione del Bilancio di Previsione;
- l'art. 14 della Legge Regionale 14 novembre 2022, n. 17 in ordine agli obblighi di pubblicazione;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e

- delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Visto il Regolamento comunale che disciplina l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 05.05.2023;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale nr. 8 del 05.05.2023 di fissazione delle aliquote Ilia per l'anno 2023, come di seguito riportate e ritenuto di confermarle anche per l'anno 2024:

Riferimento normativo L.R. 17/2022	Descrizione	Aliquota
Art. 9 comma 1	Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e massimo tre pertinenze di cui una in cat. C/2, una in cat. C/6 e una in cat. C/7.	0,5% Detrazione € 200,00
Art. 9 comma 2	Primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 della L.R. 17/2022	0,8 %
Art. 9 comma 3	Fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 e ulteriori rispetto a quello di cui al comma 2 della L.R. 17/2022	0,8 %
	Fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale, concessi in comodato a parenti 1° grado (max 1 (una) abitazione, purché destinata ad abitazione principale del comodatario con atto registrato) con esclusione delle fattispecie di comodato che già beneficiano della riduzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. C) della L.R. 17/2022	0,50%
Art. 9 comma 4	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30/12/1993, n.557	0 %

Art. 9 comma 6	Aree fabbricabili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) della L.R. 17/2022.	0,8 %
Art. 9 comma 7	Fabbricati strumentali all'attività economica aventi categoria cat. D (esclusi quelli rientranti nell'art. 9 comma 4)	0,8 %
Art. 9 comma 7	Fabbricati strumentali all'attività economica aventi categoria cat. C1	0,5 %
Art. 9 comma 7	Fabbricati strumentali all'attività economica (esclusi quelli rientranti nella cat. D e C1)	0,8 %
Art. 9 comma 8	Immobili diversi da quelli sopra specificati	0,8 %

# UDITI i seguenti interventi:

- SINDACO: chiarisce che, decorso il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione, per l'anno 2024 fissato al 15 marzo, sono automaticamente confermate le aliquote ILIA dell'anno precedente. L'amministrazione, comunque, considerato che nello scorso anno le aliquote erano già state oggetto di rideterminazione, non aveva intenzione, per l'anno 2024, di operare nuovi ritocchi delle stesse, per cui con la presente deliberazione, nel confermare per l'anno 2024 le aliquote vigenti nell'anno 2023, si formalizza, sostanzialmente, un effetto di legge;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000 e succ. modifiche ed int.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la Legge Regionale 11.12.2003 n. 21;

CON VOTAZIONE PALESE RESA PER ALZATA DI MANO ED AVENTE IL SEGUENTE RISULTATO:

PRESENTI:8-

FAVOREVOLI:8-

CONTRARI:0-

ASTENUTI:0-

## DELIBERA

1. Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato, di confermare per l'anno 2024 le aliquote dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) già deliberate per l'anno d'imposta 2023 nelle seguenti misure che si riportano per maggior chiarezza:

Riferimento normativo L.R. 17/2022	Descrizione	Aliquota
--	-------------	----------

Art. 9 comma 1	Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e massimo tre pertinenze di cui una in cat. C/2, una in cat. C/6 e una in cat. C/7.	0,5% Detrazione € 200,00
Art. 9 comma 2	Primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 della L.R. 17/2022	0,8 %
Art. 9 comma 3	Fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 e ulteriori rispetto a quello di cui al comma 2 della L.R. 17/2022	0,8 %
	Fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale, concessi in comodato a parenti 1° grado (max 1 (una) abitazione, purché destinata ad abitazione principale del comodatario con atto registrato) con esclusione delle fattispecie di comodato che già beneficiano della riduzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. C) della L.R. 17/2022	0,50%
Art. 9 comma 4	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30/12/1993, n.557	0 %
Art. 9 comma 6	Aree fabbricabili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) della L.R. 17/2022.	0,8 %
Art. 9 comma 7	Fabbricati strumentali all'attività economica aventi categoria cat. D (esclusi quelli rientranti nell'art. 9 comma 4)	0,8 %
Art. 9 comma 7	Fabbricati strumentali all'attività economica aventi categoria cat. C1	0,5 %
Art. 9 comma 7	Fabbricati strumentali all'attività economica (esclusi quelli rientranti nella cat. D e C1)	0,8 %
Art. 9 comma 8	Immobili diversi da quelli sopra specificati	0,8 %

<sup>2.</sup> Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con propria deliberazione;

3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita del Portale del federalismo fiscale secondo le modalità previste dalla Legge.

CON SEPARATA VOTAZIONE PALESE RESA PER ALZATA DI MANO ED AVENTE IL SEGUENTE RISULTATO:

PRESENTI:8-FAVOREVOLI:8-CONTRARI:0-ASTENUTI:0-

#### DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, c. 19 della L.R. 21/2003, così come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 7/2004.

Letto, confermato e firmato digitalmente ai sensi degli artt.20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.e.i

Il Presidente F.to Preschern Boris Il Segretario F.to Dr.ssa Angelica Anna Rocco

# ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Firmato digitalmente ai sensi degli artt.20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.e.i.

Si attesta che la presente deliberazione oggi 25/03/2024 viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Malborghetto – Valbruna nella sezione Albo pretorio on line, ove vi rimarrà a tutto il 08/04/2024.

Malborghetto, lì 25/03/2024

Il Responsabile della Pubblicazione F.to Dr.ssa Marzia Zanetti